

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

\*\*\*

Con la presente scrittura privata, da valersi a ogni effetto di legge, tra le Parti:

Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, C.F. 80003690221, rappresentata da \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto dell'Ente, nella qualità di Dirigente della Ripartizione IV "Risorse Strumentali", domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Gazzoletti n.2, 38122 Trento, di seguito denominata "Regione" o la "concedente",

e

società **WEYOU SRL**, con sede in Lavis (TN), via Fillos n. 45/B, cod. fisc. e p. iva 04720240276, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito anche We You o concessionario;

di seguito anche Parti e, singolarmente, Parte;

### PREMESSO CHE

- a) la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha decretato di assumere gli obblighi del precedente concessionario (Reactiva Società Cooperativa) verso We You srl, per assicurare il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici ("Vending") in favore del personale e degli utenti del Palazzo della Regione di Trento e del Palazzo di Giustizia di Trento, mantenendo e confermando il collocamento dei distributori automatici e semiautomatici ed erogatori di bevande calde e fredde, gelati, alimenti, snack di varia tipologia ed altri prodotti ("Distributori") presso le sedi di Via Gazzoletti n.2 e Largo Pigarelli n.1 in Trento;
- b) il Contratto base non prevede in favore del concessionario We You srl la possibilità di avvalersi anche della collaborazione di altri soggetti per l'esecuzione del servizio in favore della concedente, anche a mezzo di specifico subappalto;
- c) il concessionario ha formulato in favore della concedente l'offerta per la gestione del servizio di Vending di cui alle presenti premesse, mantenendo inalterati gli elementi essenziali del precedente contratto, con allegato il listino prezzi delle consumazioni che viene allegato al presente contratto come Allegato "A";

\*

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe identificate,

**si conviene e si stipula quanto segue**

### 1. PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO: SUBAPPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 2.1 La concedente affida al concessionario, che accetta, il servizio di Vending all'interno dei locali del Cliente individuati come Palazzo di Giustizia di Trento (Trento, Largo Pigarelli n. 2) e Palazzo della Regione di Trento (Trento, via Gazzoletti n. 2), di seguito indicati anche quali "Sedi del Cliente", che sarà eseguito a mezzo dei distributori automatici indicati in premessa.
- 2.2 Il servizio di Vending sarà svolto dal concessionario per mezzo di Distributori di sua proprietà, che saranno installati dallo stesso, a proprie cura e spese, in spazi selezionati di comune accordo, che garantiscano le condizioni di utilizzo e di igiene ottimali, come previsto dalle disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti in tema di sicurezza e igiene.
- 2.3 Il concessionario garantisce che nelle Sedi della concedente verranno collocati Distributori perfettamente funzionanti e s'impegna a mantenere i Distributori medesimi in buono stato di manutenzione e idonei all'uso cui sono destinati.
- 2.4 Il concessionario garantisce che i distributori automatici installati presso la concedente sono rispondenti, per caratteristiche tecniche, alle norme igienico sanitarie e di prevenzione degli infortuni vigenti in materia.
- 2.5 Il concessionario garantisce che il servizio di Vending è conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di disciplina igienico-sanitaria per la vendita di prodotti alimentari. Il concessionario garantisce inoltre di essere in possesso tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, abilitazioni ecc. necessarie per lo svolgimento del Vending e comunque per dare esecuzione al presente contratto.
- 2.6 Il concessionario garantisce che i Distributori installati sono soggetti a regolari controlli ed interventi di manutenzione, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti in materia per l'esecuzione del servizio di Vending.
- 2.7 Le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei Distributori, nonché di movimentazione di tutti i prodotti alimentari, saranno effettuate dal concessionario, per mezzo esclusivamente di personale qualificato, in regola con la vigente normativa in materia sanitaria.
- 2.8 Il concessionario garantisce che il Personale è adeguatamente assicurato, informato, formato ed addestrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni in base all'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 ("Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro") relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- 2.9 In adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 "Contratti d'Appalto o d'opera o di somministrazione" e s.m.i., il concessionario si impegna a comunicare alla concedente gli eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti gli addetti di questa, nonché a cooperare per individuare le adeguate misure di protezione dei rischi interferenziali.
- 2.10 Il concessionario ha l'onere di far fronte direttamente ad ogni inconveniente connesso con il servizio di Vending all'interno delle Strutture, nonché di comunicare qualsivoglia contestazione o comunicazione di disservizio trasmessa allo stesso.
- 2.11 In caso di malfunzionamento dei Distributori, tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti dal concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini e con le modalità previste dagli artt. 8,9,10,11,12 del Capitolato Speciale parte tecnica allegato (Allegato "B"), dalla trasmissione delle segnalazioni di anomalie da parte della concedente o dalla conoscenza del concessionario.

### **3. ONERI DI SERVIZIO E RESPONSABILITÀ**

- 3.1 Ogni onere derivante dall'esercizio dei distributori automatici, compresa la loro eventuale riparazione, revisione, o sostituzione, sarà a esclusivo carico del concessionario, con esclusione dei servizi necessari al legittimo funzionamento dei distributori (fornitura di energia elettrica, acqua potabile ed eventuali allacciamenti), la cui disponibilità di allaccio è garantita dalla concedente.
- 3.2 Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne la concedente e da ogni responsabilità e conseguenti richieste risarcitorie che dovessero essere avanzate per danni arrecati dai Distributori o dai prodotti collocati al loro interno nei confronti del personale dell'Ente e di terzi in genere, di beni di loro proprietà o presenti all'interno delle Sedi della concedente.
- 3.3 Ove non già stipulata, il concessionario s'impegna a stipulare con impresa di primaria importanza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, idonea polizza assicurativa a copertura dei possibili danni a persone o a cose nonché da polizza incendio, per massimale adeguato, in dipendenza del servizio di Vending all'interno delle Sedi della concedente.

### **4. PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI**

- 4.1 I prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici sono quelli indicati nel listino-prezzi allegato al presente accordo e sottoscritto dalle Parti (Allegato "A").
- 4.2 Qualora debbano essere applicate variazioni di prezzo in conseguenza delle pattuizioni di cui al presente contratto, il concessionario provvederà a concordare con la concedente l'adeguamento dei prezzi dei prodotti.
- 4.3 I prezzi di erogazione saranno annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice ISTAT per il costo della vita delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato per il secondo mese antecedente quello di inizio della presente convenzione.
- 4.4 Quallsivoglia variazione delle aliquote fiscali comporterà un'automatica proporzionale variazione dei prezzi.

### **5. DURATA**

- 5.1 Il presente contratto ha decorrenza dal 01/08/2025 al 31/10/2025 fatta salva l'ipotesi di individuazione di un nuovo concessionario in tempi antecedenti al termine finale (31/10/2025), con conseguente conclusione del rapporto di cui si tratta entro o prima di quella data.
- 5.2 Il concessionario dichiara di essere a conoscenza della procedura di individuazione promossa per individuare un nuovo contraente e nulla oppone con rinuncia a qualsiasi eccezione, rispetto all'eventuale conclusione anticipata del contratto.
- 5.3 All'atto della cessazione del presente contratto, per qualsivoglia motivo, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti i Distributori collocati all'interno delle Sedi del cliente entro 7 (sette) giorni dalla data di cessazione del contratto.

### **6. CORRISPETTIVO**

- 6.1 Quale corrispettivo per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto, il concessionario riconosce alla concedente un corrispettivo come di seguito quantificato:  
- percentuale pari al 20% (venti per cento) del venduto in contanti e la percentuale del 8% (otto per cento) del venduto a "Chiave elettronica", gli importi si intendono comprensivi di Iva.
- 6.2 Il corrispettivo dovuto dal concessionario alla concedente sarà rendicontato al termine di ogni mese solare di servizio e a tal fine il concessionario si obbliga a trasmettere alla concedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal termine di ogni mese i dati relativi al fatturato prodotto dai Distributori.
- 6.3 La concedente provvederà ad emettere un Pagopa al concessionario per il corrispettivo dovuto entro i successivi 15 (quindici) giorni, con pagamento a 30 (trenta) giorni.
- 6.4 Per il consumo determinato dalla disponibilità delle utenze idriche ed elettriche, di tutte le installazioni già presenti, è dovuto un rimborso forfettario di €19,52 al mese (IVA compresa) o per ogni frazione di mese. Il rimborso sarà pagato dopo l'emissione del relativo Pagopa.

### **7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 7.1 La presente convenzione si risolverà inoltre di diritto nel caso in cui una delle Parti venga assoggettata a liquidazione giudiziale, concordato, amministrazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale o di liquidazione, comunque denominata.

### **8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 8.1 Il presente contratto è esecuzione dei rapporti commerciali tra le Parti e deve quindi intendersi avente natura personalistica, e pertanto non è cedibile a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 8.2 Il concessionario non può subappaltare o in ogni caso affidare a terzi il servizio di Vending oggetto del presente contratto.

### **9. FORO COMPETENTE**

- 9.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità della presente convenzione è demandata alla cognizione esclusiva del Foro di Trento.

## 10. MISCELLANEA

- 10.1 Il presente accordo costituisce l'integrale manifestazione della volontà delle Parti e sostituisce, abrogandola, qualsivoglia altra precedente intesa tra le stesse intercorsa in relazione alla risoluzione del contratto di Cessione, e costituisce integrale frutto di trattativa individuale tra le Parti, dandosi espressamente atto del non utilizzo di moduli, formulari o condizioni generali.
- 10.2 Nessuna modifica al presente accordo sarà efficace se non risultante da documento sottoscritto dalle Parti.
- 10.3 Qualora una delle Parti tolleri un comportamento di un'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del presente accordo, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente accordo.
- 10.4 L'invalidità di una o più clausole del presente accordo non produrrà l'invalidità dell'intero contratto, a meno che non si tratti di condizioni essenziali che hanno determinato il consenso delle Parti.
- 10.5 Tutte le informative e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente accordo dovranno essere inviate per iscritto alle Parti e saranno ritenute efficacemente effettuate se consegnate personalmente o trasmesse via posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi (ovvero a ogni altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà specificare inviando comunicazione nelle forme sopra richiamate):

(b) se a **Regione Autonoma Trentino – Alto Adige**, a:

Ripartizione IV

Via Gazzoletti, n.2

38121 Trento

Via PEC a: risorsestrumentali@pec.regione.taa.it

All'attenzione di \_\_\_\_\_

(a) se a **We You**, a:

We You Srl Srl

Via Filos, 45/B

38015 Lavis (TN)

Via PEC a: info@pec.weyou.it

All'attenzione di \_\_\_\_\_

- 10.6 Per le penali del presente contratto si rinvia all'art.21 dell'allegato "B", Capitolato Speciale parte amministrativa, con l'esclusione delle clausole previste espressamente per il servizio in presenza.
- 10.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia .

## 11. ALLEGATI

- A) LISTINO PREZZI.  
B) Capitolato Speciale parte amministrativa e tecnica.

Trento – Lavis, lì \_\_\_\_\_

La concedente

**Regione Autonoma Trentino – Alto Adige**

Il concessionario

**WE YOU SRL**

A norma dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente le clausole: 3 "Oneri di Servizio e Responsabilità", 8.2 "Divieto di cessione del contratto".

Trento – Lavis, lì \_\_\_\_\_

La concedente

**Regione Autonoma Trentino – Alto Adige**

Il concessionario

**WE YOU SRL**